

GIUNTA ESECUTIVA

Deliberazione n. 42

Trattato nella riunione tenuta il 26 agosto 2024

Oggetto: Piano del Parco, norme di attuazione, articolo 64. Autorizzazione, in deroga urbanistica alle indicazioni del Piano del Parco, per la realizzazione dell'intervento: "Lavori di realizzazione di nuovo blocco bagni presso Malga Venegia, p.ed. 123 e p.fond. 44/1 in C.C. Tonadico II". Comune di Primiero San Martino di Castrozza - ZSC "Pale di San Martino" e ZPS "Lagorai".

SONO PRESENTI:

PRESIDENTE

Valerio Zanotti

VICEPRESIDENTE

Alessandro Degiampietro

MEMBRI

Sara Zaetta

Davide Casadio

Paolo Secco

Svolge le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva il sostituto direttore amministrativo dott.ssa Fiorella Zortea

Il Presidente relaziona:

La richiesta di deroga urbanistica oggetto del presente provvedimento è pervenuta con nota del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, in data 4 aprile 2024, prot. 5803, successivamente integrata con nota di data 11 luglio 2024, prot. 11564.

Con tale ultima nota citata, il Comune ha trasmesso il parere, favorevole, assunto dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento, con nota di data 3 luglio 2024, prot. S013/18.3-2024-85/GB-GBE.

Il compendio immobiliare di Malga Venegia è costituito dalla p.ed. 123 in C.C. Tonadico II, si trova a quota 1772 m nell'omonima valle ed è di proprietà comunale, data in concessione alla Società Malghe di Transacqua s.s.a.

Storicamente utilizzata per l'attività di alpeggio, ora la stessa è associata ad attività agrituristica. Attualmente l'edificio è composto da due piani fuori terra dove al piano terra è collocata la sala da pranzo, i servizi igienici, la cucina, magazzini, la stalla con la relativa sala mungitura e la legnaia. Al piano primo, sono presenti le camere e i bagni dedicati ai dipendenti.

La costruzione ha i caratteri tipici dei manufatti di montagna: pianta rettangolare regolare, elevazione in muratura portante in pietra e copertura a due falde. Per quanto riguarda le elevazioni, esse presentano diverse tipologie di finiture, in quanto sono stati utilizzati diversi materiali per i rivestimenti come le piastre di porfido, assi di legno di larice e intonaco grezzo tinteggiato di bianco. Il tetto, realizzato con una struttura di legno, presenta un manto di copertura in scandole in larice mentre per le lattonerie (grondaia e pluviali) sono state utilizzate lamiere verniciate color testa di moro.

Si è riscontrata una criticità per quanto riguarda il numero dei servizi igienici, che nel periodo di maggior afflusso turistico, vengono utilizzati anche da escursionisti che non fruiscono della malga, rendendo sottodimensionato il servizio WC.

Visto il problema riscontrato, il Comune proprietario propone, con progetto redatto direttamente dall'Ufficio tecnico del medesimo (geom. Mattia Zagonel), la realizzazione di servizi igienici esterni rispetto alla malga, in modo che possano essere utilizzati da tutti gli escursionisti che frequentano la Val Venegia. Il nuovo volume è stato individuato sul prospetto est della malga, adiacente ai servizi interni, senza modificare l'attuale forometria presente sul prospetto nonché i rapporti aeroilluminanti dei locali esistenti. La costruzione ospiterà tre bagni, di cui uno per l'uso di persone disabili, ed un porticato a protezione del percorso attorno i bagni e a servizio degli operatori della malga in corrispondenza dell'ingresso della legnaia. L'ampliamento ha un volume di 39,89 mc e una SUN di 10,63 mq, mentre la superficie di copertura è pari a 46,25 mq. Lo stile dell'intervento è semplice e lineare, e verranno utilizzati materiali già impiegati nella malga ovvero rivestimenti in legno di larice, copertura e lattonerie varie in lamiera color testa di moro.

La Malga Venegia è schedata dal Piano del Parco con scheda n. 1, nel sistema PET Malghe, che prevede quale destinazione d'uso *casèra* con agritur, e categoria d'intervento ristrutturazione edilizia; la scheda riporta inoltre la prescrizione recupero della tipologia originale con mantenimento dei volumi attuali. In ragione di tale previsione di Piano, il proposto aumento volumetrico è ammissibile soltanto a fronte di autorizzazione in deroga urbanistica.

L'articolo 97, comma 2, della legge provinciale urbanistica 4 agosto 2015, n. 15, prevede che *“Per le opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni contrastanti con i loro strumenti di pianificazione l'autorizzazione alla deroga è rilasciata dall'organo competente all'adozione dello strumento di pianificazione interessato. Per gli interventi in contrasto con la destinazione di zona, oltre all'autorizzazione dell'organo è necessario il nulla osta rilasciato dalla Giunta provinciale dopo l'autorizzazione. Sono soggette alla medesima procedura le opere dei soggetti indicati nell'articolo 95, comma 4, con riferimento alle comunità e ai comuni”*.

L'articolo 97, comma 3 prevede inoltre che *“L'autorizzazione del consiglio comunale è preceduta dalla pubblicazione all'albo del comune interessato della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune, per un periodo non inferiore a venti giorni. Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni. Il consiglio comunale, sulla base dell'autorizzazione paesaggistica acquisita dal comune, quando necessario, o del parere della CPC, quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, valuta, nel provvedimento di autorizzazione previsto dal comma 2, le osservazioni presentate nel periodo di deposito. Per le opere pubbliche di competenza dei comuni, autorizzate dal consiglio comunale, si applica l'articolo 98, comma 2”*.

L'articolo 51 del D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8- 61/Leg (Regolamento urbanistico edilizio provinciale), recita:

“1. La deroga costituisce l'esercizio di un potere eccezionale che consente di disattendere le previsioni di carattere generale degli strumenti di pianificazione urbanistica sia in vigore che adottati, ammettendo una diversa utilizzazione del territorio per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.

2. La possibilità di ricorrere alla deroga e i limiti della sua ammissibilità devono essere espressamente previsti dalle norme d'attuazione dello strumento di pianificazione territoriale. La deroga può riguardare solo norme del piano regolatore generale e non norme contenute in leggi, regolamenti ovvero deliberazioni della Giunta provinciale di carattere generale, attuative di disposizioni di legge, ancorché riprodotte o richiamate dal piano.

3. I provvedimenti provinciali, delle comunità e comunali che autorizzano la realizzazione di opere in deroga sono sorretti da una congrua e puntuale motivazione, che deve riguardare non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico e la rilevanza dell'intervento giustificante l'esercizio del potere di deroga, ma anche la prevalenza di tale interesse rispetto all'interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione.

4. ...

5. Per consentire l'esercizio dei poteri d'intervento della Giunta provinciale in materia di urbanistica, previsti dagli articoli 101 e 102 della legge provinciale, le comunità e i comuni trasmettono alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica una copia delle deliberazioni di autorizzazione alla deroga per le opere di propria competenza”.

L'articolo 41, comma 4, della medesima legge provinciale n. 15/2015, prevede che *“La disciplina relativa all'esercizio dei poteri di deroga previsti dal titolo IV, capo VI, si applica anche con riguardo ai piani dei parchi. In tal caso, ferme restando le procedure per la richiesta e il rilascio del titolo edilizio, le funzioni del consiglio comunale sono svolte dalla giunta esecutiva del parco e l'autorizzazione della CPC è sostituita dall'autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio”*.

In ordine agli interventi proposti, il Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette della Provincia autonoma di Trento, con nota di data 18 giugno 2024, prot. 1745, ha trasmesso l'esito positivo in merito allo screening d'incidenza, ai fini della valutazione di incidenza ambientale.

Come previsto dalle norme legislative provinciali sopra richiamate, per il procedimento in questione è stata data evidenza alla richiesta di deroga presentata al Parco dal Comune di Primiero, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente Parco e all'albo del Comune medesimo, di un apposito avviso. Entro il termine stabilito nell'avviso, fissato nel giorno 5 agosto 2024, non risulta pervenuta nessuna osservazione.

In sede di trasmissione della documentazione tecnica progettuale formata ai fini della procedura di screening, finalizzata alla valutazione di incidenza ambientale, pervenuta con nota citata del Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette della Provincia autonoma di Trento, il progetto di realizzazione del blocco servizi igienici è integrato con la previsione di alcune opere connesse, inerenti il rimodellamento della sezione dell'alveo del rio delle Rosse, che scorre a poca distanza dall'edificio della Malga, che vedrà il riposizionamento di alcuni accumuli presenti in alveo per un totale di 340 mc in modo da definire una sezione di scorrimento e ridurre in tal modo il grado di pericolo gravante sulla Malga.

Detti interventi non assumono rilevanza ai fini della valutazione dell'intervento proposto sotto l'aspetto autorizzatorio di deroga urbanistico-edilizia, di competenza dell'Ente Parco, e pertanto non vengono considerati ai fini autorizzatori del presente provvedimento. Si rileva tuttavia la necessità che la medesima documentazione tecnica venga sottoposta in forma completa ed integrata, agli organi competenti alla espressione delle eventuali autorizzazioni e dei pareri previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire la unitarietà nella espressione degli stessi, con riferimento sia all'intervento sull'edificio, sia alle opere funzionali diverse descritte.

La direzione e la struttura tecnica dell'Ente Parco hanno predisposto una relazione istruttoria in ordine alla richiesta di deroga urbanistica in oggetto, che si allega al presente provvedimento, con la quale si accerta la possibilità di autorizzare la realizzazione in deroga dell'intervento in questione, in ragione del fatto che il medesimo appare supportato da adeguate motivazioni, coerenti con il disposto dell'articolo 64 delle Norme di attuazione del Piano del Parco, avuto riguardo alle finalità sottese all'intervento stesso, alle soluzioni progettuali proposte, all'inserimento architettonico e ambientale dello stesso, tenuto inoltre conto della limitata portata degli incrementi volumetrici e dimensionali previsti.

Sulla scorta di quanto qui illustrato in relazione ed esaminata la documentazione progettuale e l'istruttoria tecnica allegata al provvedimento, che si condivide pienamente, si propone di autorizzare per quanto di competenza il Comune di Primiero San Martino di Castrozza alla realizzazione dell'intervento in oggetto, in deroga alle norme urbanistico-edilizie del Piano del Parco.

Ciò premesso

LA GIUNTA ESECUTIVA

- sentita e condivisa la relazione del Presidente, riportata in premesse;
- visti gli atti citati e richiamati in relazione, ed in particolare la richiesta inoltrata dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza in data 4 aprile 2024, prot. 5803, successivamente integrata con nota di data 11 luglio 2024, prot. 11564, in qualità di proprietario, per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, in deroga alle norme urbanistiche del vigente Piano del Parco, di un nuovo corpo

di fabbrica aggiunto e annesso all'edificio di Malga Venegia, p.ed. 123 in C.C. Tonadico II, per servizi igienici;

- vista e condivisa la relazione tecnica istruttoria predisposta in merito dalla direzione e dal Settore tecnico dell'Ente Parco, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che si esprime favorevolmente rispetto alla possibilità di rilascio dell'autorizzazione alla deroga;
- visto l'articolo 64 delle norme di attuazione del vigente Piano del Parco;
- visto, in materia di esercizio dei poteri di deroga, la legge urbanistica provinciale, 4 agosto 2015, n. 15 e in particolare gli articoli 41 comma 4 e 97 comma 2 della medesima;
- visto l'articolo 51 del D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8- 61/Leg (Regolamento urbanistico edilizio provinciale);
- ritenuto, per tutte le ragioni fin qui esposte in premesse, di adottare la autorizzazione in deroga alla disciplina conformativa del vigente Piano del Parco, relativamente alla realizzazione dell'intervento di cui in oggetto;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;
- visto il DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., recante il "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- visto il "Regolamento per la individuazione delle funzioni di indirizzo e di gestione tecnica e amministrativa spettanti agli organi dell'Ente Parco", adottato dal Comitato di gestione con deliberazione n. 15, di data 9 novembre 1998;
- visti gli atti qui in premesse richiamati e citati;
- visto anche l'articolo 9 del DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., il quale prevede che su ogni proposta di deliberazione della giunta esecutiva devono essere acquisiti preventivamente il parere del direttore in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa ed il visto di regolarità contabile previsto dalla normativa provinciale in materia di contabilità, rilasciato dal responsabile del settore amministrativo, relativamente agli atti dai quali possono derivare accertamenti di entrata o impegni di spesa a carico del bilancio dell'ente parco;
- visto il Regolamento disciplinante le funzioni di indirizzo e di gestione amministrativa e tecnica spettanti agli organi dell'Ente Parco in attuazione dei principi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e in particolare l'articolo 8 del medesimo, per il disposto del quale la assunzione del presente provvedimento rientra nella sfera di competenze riservate al Comitato di gestione;
- con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. di autorizzare, per quanto in premesse espresso e motivato, la realizzazione - in deroga alle norme di attuazione del vigente Piano del Parco, e ai sensi dell'articolo 64 delle medesime, nonché degli articoli 41 comma 4 e 97 comma 2 della legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15, dei lavori di realizzazione di un nuovo blocco bagni presso Malga Venegia, p.ed. 123 e p.fond. 44/1 in C.C. Tonadico II", come da richiesta inoltrata dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza, conformemente agli elaborati progettuali a firma del geom. Mattia Zagonel, dell'Ufficio tecnico del Comune indicato;
2. di prendere atto, per le finalità di cui al punto 1 del dispositivo, della relazione tecnica istruttoria predisposta in merito dalla direzione e dal Settore tecnico dell'Ente Parco, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che si esprime favorevolmente rispetto alla possibilità di rilascio dell'autorizzazione in deroga, in ragione del fatto che il medesimo intervento appare supportato da adeguate motivazioni, coerenti con il disposto dell'articolo 64 delle Norme di attuazione del Piano del Parco, avuto riguardo alle finalità sottese all'intervento stesso, alle soluzioni progettuali proposte, all'inserimento architettonico e ambientale previsto, tenuto inoltre conto della limitata portata degli incrementi volumetrici e dimensionali previsti;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento, per la assunzione dei provvedimenti di competenza previsti dalla normativa vigente, nonché al Comune di Primiero – San Martino di Castrozza.

IL DIRETTORE f.f.
dott.ssa Fiorella Zortea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n.82/2005.

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL PRESIDENTE
dott. Valerio Zanotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n.82/2005.

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CT/tc/zf

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE			
Esercizio finanziario <u>2024</u>			
Registrato ai sensi e per gli effetti dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011			
CAPITOLO	BILANCIO	IMPORTO	N. IMPEGNO/PRENOTAZIONE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO			

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco "Paneveggio - Pale di San Martino"

certifica

che la presente deliberazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo telematico sul sito web dell'Ente Parco Paneveggio - Pale di San Martino.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA

IL DIRETTORE f.f. dott.ssa Fiorella Zortea
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n.82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.